

- nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2900/92 della Commissione, del 5 ottobre 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di conigli riproduttori per le isole Canarie (<sup>(1)</sup>), e
- nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2989/92 della Commissione, del 15 ottobre 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in prodotti del settore delle carni suine (<sup>(2)</sup>);

considerando che queste misure debbono essere applicate a partire dal 1° luglio 1993, data di entrata in vigore di alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1068/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 131/92, è aggiunto il paragrafo 8 seguente:

- 8. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo per l'aiuto è l'imputazione del "certificato di aiuto" da parte delle autorità competenti del luogo di destinazione.

Il tasso di conversione agricolo può essere fissato in anticipo alle condizioni stabilite dagli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (<sup>(\*)</sup>).

(\*) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106. »

2. All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1695/92, è aggiunto il paragrafo 9 seguente:

- 9. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo per l'aiuto è l'imputazione del "certificato di

aiuto" da parte delle autorità competenti del luogo di destinazione.

Il tasso di conversione agricolo può essere fissato in anticipo alle condizioni stabilite dagli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (<sup>(\*)</sup>).

(\*) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106. »

3. All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1696/92, è aggiunto il paragrafo 9 seguente:

- 9. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo per l'aiuto è l'imputazione del "certificato di aiuto" da parte delle autorità competenti del luogo di destinazione.

Il tasso di conversione agricolo può essere fissato in anticipo alle condizioni stabilite dagli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (<sup>(\*)</sup>).

(\*) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106. »

#### Articolo 2

Sono soppressi:

- l'ultima frase dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2025/92,
- l'ultima frase dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2026/92,
- l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2253/92,
- il secondo comma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2826/92,
- il secondo comma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2900/92,
- il secondo comma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2989/92.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU n. L 290 del 6. 10. 1992, pag. 6.

(<sup>2</sup>) GU n. L 300 del 16. 10. 1992, pag. 12.